

Tabella TEMPI

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali - Piano Nazionale Agricoltura

Decreto 20 maggio 2015
Revisione generale periodica delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 111 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285



Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole

I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Campagna promossa da:

Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL – Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, MIPAAF (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR III).

Art. 111.

Revisione delle macchine agricole in circolazione.

Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione.

A far data dal 31 dicembre 2015 è disposta la revisione obbligatoria del trattore agricolo in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà.

Revisione generale delle macchine agricole

È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle seguenti macchine agricole (art. 57 nuovo codice della strada):


- A. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
- B. macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
- C. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

1. Per tutti i veicoli non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.
2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.
3. Se le anomalie ed i difetti riscontrati risultano tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni indicate.
4. È consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per i veicoli per i quali la prenotazione è stata effettuata entro i termini, anche se la data fissata per la presentazione a visita e prova va oltre i termini di scadenza. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini, possono essere annotate sulla domanda di revisione, ma non consentono la circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Modalità di esecuzione della revisione

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 (Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.
2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 (Le revisioni delle macchine agricole soggette ad immatricolazione sono stabilite con provvedimento del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con periodicità non inferiori a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine agricole stesse) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.



Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole (A. trattori agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2015** e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella TEMPI.
2. Le macchine agricole (B. macchine agricole operatrici, C. rimorchi agricoli) sono sottoposte alla revisione generale a far data dal **31 dicembre 2017**.

CHI E QUANDO DEVE CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE?

Legge 9.8.2013, n. 98, modificata dall'art. 8 comma 5-bis Legge 27.2.2015, n. 11

LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO CHE: <u>ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015</u>	Corso di formazione	Corso di aggiornamento (ogni 5 anni)
Sono GIÀ addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale, ma NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	entro il 31 dicembre 2017	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
NON sono addetti alla conduzione del trattore agricolo o forestale e NON hanno nessuno dei requisiti (esperienza documentata o formazione)	Corso prima dell'utilizzo	entro 5 anni dall'avvenuta formazione
Hanno una formazione pregressa equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (perché il corso di formazione seguito era di durata non inferiore, composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2020
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore, ma composto da un modulo giuridico, tecnico, pratico e da una verifica finale di apprendimento)		entro il 31 dicembre 2017
Hanno una formazione pregressa NON equiparabile a quella prevista dall'Accordo del 22/02/2012 (corso di formazione di durata inferiore senza verifica finale di apprendimento)		con verifica di apprendimento entro il 31 dicembre 2017
Sono addetti alla conduzione e hanno esperienza documentata almeno pari a 2 anni.		entro il 13 marzo 2017

Campagna promossa da:

Coordinamento Tecnico delle Regioni, INAIL – Direzione Centrale Prevenzione - Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici, MIPAAF (Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR III).

INAIL



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



Promozione della salute e sicurezza nelle attività agricole, zootecniche e forestali Piano Nazionale Agricoltura

Trattori agricoli o forestali
Formazione e addestramento ai sensi dell'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08

Abilitazione alla guida del trattore

GUIDA SICURO IN CAMPO E SU STRADA !!!



Chiunque utilizza trattori agricoli e forestali deve, ai sensi dell'art. 73, comma 5, essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Tale formazione è attestata dall'abilitazione all'uso, in vigore, per i lavoratori del settore agricolo, dal 31/12/2015; nelle pagine che seguono sono illustrati i contenuti della formazione e le diverse scadenze.

I corsi, le cui modalità esecutive sono definite dall'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012, possono essere organizzati da soggetti formatori pubblici (Regioni e Province autonome, Ministero del lavoro, INAIL), associazioni datoriali, ordini professionali e soggetti privati accreditati.

I corsi prevedono l'effettuazione di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche da effettuarsi in un campo prove le cui specifiche caratteristiche sono individuate per legge.

L'accordo stato-regioni del 22 febbraio 2012 sancisce l'obbligo di specifica abilitazione professionale degli operatori addetti all'uso del trattore agricolo o forestale

Fornisce indicazioni su:

- modalità di riconoscimento dell'abilitazione;
- soggetti formatori;
- durata della formazione;
- indirizzi e requisiti minimi della formazione.

Formazione

- Nell'allegato 8 sono stabiliti i requisiti minimi dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8-13 ore) e relative attrezzature intercambiabili.
- È composta da **un modulo giuridico** (1 ora), **uno tecnico** (2 ore) e **due pratici** (uno per trattori a ruote e uno per trattori a cingoli di 5 ore ciascuno).
- Ogni modulo prevede una verifica finale.
- L'abilitazione ha validità di 5 anni e dovrà essere rinnovata mediante un corso di aggiornamento di almeno 4 ore.

Esperienza documentata per i lavoratori del settore agricolo

- Si intende almeno pari a due anni
- I *lavoratori autonomi*, il *datore di lavoro utilizzatore*, il *lavoratore subordinato* possono documentare l'esperienza attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni.
- Per "lavoratori del settore agricolo" si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività comprese tra quelle elencate all'art. 2135 (è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

MODULO GIURIDICO: 1 ora

- cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza con particolare riferimento all'uso delle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo (D.Lgs. 81/08);
- responsabilità dell'operatore.
- VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

MODULO TECNICO: 2 ore

- categorie di trattori;
- componenti principali;
- dispositivi di comando e di sicurezza;
- controlli da effettuare prima dell'utilizzo;
- DPI specifici da utilizzare con i trattori;
- modalità di utilizzo in sicurezza e rischi (rischio di capovolgimento e stabilità statica e dinamica, contatti non intenzionali con superfici calde e parti in movimento, rischi dovuti alla mobilità, utilizzo di attrezzature trainate e portate);
- VERIFICA FINALE** (questionario a risposta multipla).

MODULI PRATICI: di 5 ore ciascuno per trattore a ruote ed a cingoli

- individuazione dei componenti principali;
- individuazione dei dispositivi di comando e sicurezza;
- controlli pre-utilizzo;
- pianificazione delle operazioni di campo;
- esercitazioni di pratiche operative;
- VERIFICA PRATICA** (prova pratica: due prove di guida con e/o senza attrezzature).

